

Edizione di sabato 5 gennaio 2019

ADEMPIMENTI

Il bilancio finale di liquidazione

di **Federica Furlani**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La tassazione delle criptovalute in Svizzera

di **Samuele Vorpe**

AGEVOLAZIONI

Lo Iap soggetto qualificante in quanto socio di società di persone

di **Luigi Scappini**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Stabile organizzazione e fusione comunitaria: come si calcola l'Ace?

di **Marco Bargagli**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Residenza fiscale persone fisiche

di **EVOLUTION**

ADEMPIMENTI

Il bilancio finale di liquidazione

di **Federica Furlani**

La **procedura di liquidazione**, volta a realizzare le risorse aziendali e ad estinguere le posizioni debitorie della società, si **conclude**, dal punto di vista dell'informativa contabile, con la redazione obbligatoria del c.d. **bilancio finale di liquidazione**, che ha il compito di **rendicontare** sinteticamente sui risultati economici, finanziari e patrimoniali raggiunti dall'attività svolta dai liquidatori e di indicare le **quote di riparto finale** spettanti a ciascun socio.

L'[articolo 2492 cod. civ.](#) stabilisce infatti che *“Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il **bilancio finale**, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo. Il bilancio, sottoscritto dai **liquidatori** e accompagnato dalla **relazione dei sindaci** e del soggetto incaricato di effettuare la **revisione legale dei conti**, è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese”*.

Il **bilancio finale di liquidazione** si compone pertanto di due parti:

- **il bilancio finale in senso stretto**
- **il piano di riparto.**

Per quanto riguarda il contenuto del **bilancio finale** in senso stretto, il principio contabile **Oic 5** dedicato ai **“Bilanci di liquidazione”** ritiene essenziale innanzitutto la presenza dello **stato patrimoniale** e del **conto economico relativo al periodo che intercorre fra la data di inizio dell'esercizio e quella di chiusura della liquidazione**.

Raccomanda inoltre, per la sua utilità (che può dipendere dalla durata della fase liquidatoria, dalla numerosità e complessità delle operazioni svolte, dalla significatività dei valori interessati dalla liquidazione, etc.) la **redazione di un conto economico generale riassuntivo, riferito cioè all'intera procedura di liquidazione**, che si apre contabilmente con il bilancio iniziale di liquidazione. In tal modo, il conto economico rifletterà direttamente il **risultato economico totale della liquidazione**, articolato nei relativi componenti positivi e negativi.

Per tali documenti non è previsto uno schema rigido, ma **è consigliabile l'utilizzo degli schemi di cui agli [articoli 2424 e 2425 cod. civ.](#)**, seppure con i necessari adattamenti e semplificazioni, al fine di dare coerenza con il dettato normativo previsto per i bilanci intermedi e relativa uniformità formale.

Il **principio contabile** evidenzia inoltre come sia *ampiamente diffusa (per quanto non unanime) la tesi in base alla quale le specifiche esigenze informative ed il particolare meccanismo di*

*approvazione di tale bilancio rendono fondamentale la presenza anche della **nota integrativa** e soprattutto della **relazione sulla gestione** (liquidatoria) in cui dovrebbero confluire le informazioni esplicative sull'andamento della gestione (passata) dei liquidatori.*

La **nota integrativa** dovrebbe, tra le altre cose, dedicare un approfondimento nel caso di sussistenza, nello stato patrimoniale finale, di **elementi attivi/passivi non ancora realizzati/estinti**, per l'eventuale presenza di assegnazione di beni in natura ai soci o per esposizioni debitorie non ancora estinte.

Per quanto riguarda il **piano (o prospetto) di riparto**, che è opportuno sia contenuto all'interno della **nota integrativa** del **bilancio finale di liquidazione** o come suo allegato, esso deve indicare ciò che può essere **ripartito ai soci** (ed agli altri soggetti che eventualmente abbiano diritto ad una quota finale in sede di liquidazione, come i titolari di strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'[articolo 2346, comma 6, cod. civ.](#), diversi sia dalle azioni che dalle obbligazioni), ovvero l'**attivo netto residuo** (al netto degli eventuali acconti sulle quote di riparto già corrisposti), che può essere costituito non solo da **disponibilità liquide**, ma anche da **beni in natura non venduti** o **crediti** da assegnare ai soci.

Predisposto il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono adempiere al regime di pubblicità legale, **depositandolo presso il Registro delle Imprese competente**, in modo da permettere ai soci di proporre reclamo.

Il piano di riparto può quindi o essere **approvato espressamente** dai soci (prima del decorso di novanta giorni) o **solo tacitamente** ([articolo 2493, comma 1, cod. civ.](#)), **decorsi novanta giorni dalla sua iscrizione** presso il Registro delle Imprese senza che via siano stati reclami da parte dei soci stessi.

Il **riparto**, secondo la dottrina prevalente, non può avvenire se non dopo l'**approvazione** da parte di tutti i soci, **espressa** o **tacita**, del **bilancio finale di liquidazione**.



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La tassazione delle criptovalute in Svizzera

di **Samuele Vorpe**

Negli ultimi tempi molte persone sono state contagiate dalla febbre delle **criptovalute** e hanno deciso di investire parte dei propri averi nelle **moneti virtuali**. Queste ultime, oltre a costituire un investimento, sono anche sempre più utilizzate da soggetti economici come **mezzo di pagamento**, senza la necessità di dover passare da un intermediario finanziario.

Il **5 marzo 2018**, la **Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino**, seguendo quanto fatto anche da altre autorità fiscali cantonali (ad esempio quelle di Zurigo, Zugo e Lucerna) ha pubblicato una propria **prassi** con la finalità di favorire una corretta dichiarazione fiscale delle criptovalute.

In primo luogo va osservato che il possesso di unità di **criptovalute** è, da un profilo economico, da paragonare al possesso di contanti o metalli preziosi e costituisce pertanto **sostanza mobiliare**. Non solo i Bitcoin, bensì tutte le criptovalute sottostanno all'obbligo di **dichiarazione fiscale** (ad esempio Ethereum, Onecoin, Dash, Litecoin, Ripple, ecc.) e sono **imponibili** ai fini dell'**imposta sulla sostanza** in base al loro valore alla fine del periodo fiscale, vale a dire al 31 dicembre. Il **valore delle criptovalute** viene determinato sulla base dei **listini** dei corsi "ufficiali" emessi dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). L'autorità fiscale federale considera, quindi, le **criptovalute** come delle vere e proprie **monete straniere**.

Se prendiamo il **Bitcoin**, alla fine del 2017, una sua unità corrispondeva ad un valore di **13'784,38 franchi svizzeri**. Questo importo deve essere inserito nella **dichiarazione fiscale**, in particolare nel modulo dell'elenco titoli e altri collocamenti di capitale, sotto la voce "**Altri valori e crediti**". Quale pezza giustificativa, il contribuente può allegare alla dichiarazione una stampa del cosiddetto "**wallet**" (il **portafoglio digitale** in cui vengono detenute le **criptovalute**).

Siccome l'acquisito di **criptovalute** equivale essenzialmente ad effettuare un "**cambio valuta**", ciò che si consegue è un **utile** o una **perdita** della sostanza mobiliare del contribuente.

Per quanto attiene invece l'**imposta sul reddito**, essendo la detenzione di criptovalute qualificata come **sostanza mobiliare**, occorre determinare se queste monete appartengano alla **sostanza privata** oppure alla sua **sostanza commerciale** del contribuente.

A dipendenza della qualifica, le conseguenze fiscali sono differenti:

- quando appartengono alla **sostanza privata** del contribuente, l'utile conseguito è, di principio, **esente da imposta** (principio del **capital gain** esente da imposta, articolo 15

- cpv. 3 della Legge tributaria del Cantone Ticino [LT], articolo 16 cpv. 3 della Legge federale sull'imposta federale diretta [LIFD]), e le **perdite** non sono deducibili;
- quando, invece, appartengono alla **sostanza commerciale**, l'**utile è imponibile**, mentre le **perdite integralmente deducibili** (articolo 17 cpv. 2 LT, articolo 18 cpv. 2 LIFD).

Bisogna, tuttavia, rilevare che, nel corso degli anni, la **giurisprudenza** del Tribunale federale ha reso più difficile la possibilità di conseguire un utile esente dall'imposta sul reddito. Secondo il **Tribunale federale** gli utili provenienti da un'attività che oltrepassa la semplice amministrazione della sostanza privata rappresentano un **reddito da attività lucrativa indipendente** ed anche i beni impiegati per tale attività costituiscono sostanza commerciale, pur **mancando** ogni **attività organizzata** nella forma di una vera e propria impresa.

L'AFC ha pertanto pubblicato una **circolare**, la n. 36, del 27 luglio 2012, sull'imposizione del **commercio professionale di titoli** che si applica – *mutatis mutandis* – anche ai casi delle **criptovalute**. In questo documento amministrativo vengono definiti dei criteri che, se cumulativamente adempiuti, escludono l'imponibilità dell'utile in capitale conseguito con la vendita di **criptovalute**. La **circolare** prevede, in particolare, una **doppia verifica**: (i) un primo esame preliminare fondato su alcuni criteri che, se sono cumulativamente presenti, escludono appunto l'esistenza di un **commercio professionale di titoli** (e quindi di criptovalute); (ii) viceversa, se i criteri non sono cumulativamente rispettati, si applicano gli **indizi** elaborati dalla **giurisprudenza del Tribunale federale** per stabilire se si tratti di semplice gestione della sostanza privata (utile esente, perdita non deducibile) oppure di attività lucrativa indipendente (utile imponibile, perdita deducibile).

I **criteri** definiti dalla circolare nell'esame preliminare sono i seguenti: (1) i **titoli** (comprese le criptovalute) venduti sono stati **detenuti per almeno 6 mesi**; (2) il **volume delle transazioni** per anno civile (somma di tutti i prezzi di acquisto e di vendita) **non supera** complessivamente più di **5 volte il valore dei titoli** (comprese le **criptovalute**) e degli averi sui conti all'inizio del periodo fiscale; (3) il conseguimento di **utili** in capitale da operazioni con titoli (comprese le criptovalute) non è necessario per **sostituire dei redditi mancanti o venuti a mancare** per il mantenimento del **tenore di vita del contribuente**; (4) gli investimenti **non sono finanziati con capitale di terzi** oppure i redditi da sostanza imponibili conseguiti con titoli sono maggiori, in proporzione, ai relativi **interessi passivi**; (5) l'acquisto e la vendita di prodotti derivati si limita alla **copertura delle proprie posizioni in titoli**.

Nel caso in cui **solo uno dei criteri citati non fosse rispettato**, allora non sarà possibile escludere – a priori – l'esenzione dell'utile in capitale conseguito con la vendita di criptovalute e le autorità fiscali saranno tenute ad osservare i **principi giurisprudenziali**. In particolare l'impiego di rilevanti **mezzi di terzi** per finanziare le operazioni, la **frequenza delle operazioni** e la **breve durata** del possesso delle criptovalute costituiscono degli indizi a favore di una **tassazione dell'utile** in capitale conseguito, ma anche di una deduzione delle perdite conseguite.

Si osserva, infine, che sono **imponibili**, ai fini dell'imposta sul reddito, i casi di pagamento del

salario in **criptovalute** così come le attività di *Mining* delle **criptovalute**.

Seminario di specializzazione

**BITCOIN, CRIPTOVALUTE E BLOCKCHAIN:
DALLA MONETA VIRTUALE AL BUSINESS REALE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Lo lap soggetto qualificante in quanto socio di società di persone

di **Luigi Scappini**

A chiusura di un percorso iniziato nel 2001 attraverso l'emanazione dei tre Decreti legislativi della riforma agricola, il Legislatore, con gli [articoli 1 e 2 D.Lgs. 99/2004](#), ha proceduto all'introduzione, da un lato, di una nuova figura professionale moderna, lo **lap**, e dall'altro, a quella della **società agricola**.

L'obiettivo dichiarato era quello di dotare il settore di **strumenti moderni** per affrontare le nuove sfide.

In un quadro legislativo da sempre ritagliato intorno alla figura del **coltivatore diretto**, era di tutta evidenza che, se si voleva incentivare l'utilizzo di tali nuove forme imprenditoriali, punto di partenza non poteva che essere l'estensione a tali soggetti dei diritti propri del coltivatore diretto.

Resta inteso che non tutte le agevolazioni o prerogative riconosciute al **coltivatore diretto** potevano essere **estese allo lap** e alle **società agricole**; ad esempio, sicuramente non si poteva ipotizzare l'applicazione della **prelazione agraria** di cui all'[articolo 8 L. 590/1965](#) riconosciuta all'affittuario del fondo, in quanto la *ratio* dell'istituto risiede nel garantire la prosecuzione nella **coltivazione del fondo**, elemento, quello dell'attività manuale, che non è proprio dello lap.

In ragione di ciò, l'[articolo 1, comma 4, D.Lgs. 99/2004](#) riconosce allo lap persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, le **agevolazioni tributarie** in materia di imposizione indiretta e **creditizie** stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della **qualifica di coltivatore diretto**.

Anche le **società agricole** possono fruire dell'estensione di tali **agevolazioni**. Infatti, il precedente **comma 3** introduce le cd. **società lap**, ovvero le **società di persone, cooperative e di capitali**, anche a scopo consortile, il cui **statuto** prevede quale **oggetto sociale** l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'[articolo 2135, cod. civ.](#) e in possesso dei seguenti requisiti:

1. nel caso di **società di persone**, possesso della **qualifica di lap** da parte di almeno un socio, o, nel caso delle Sas, da parte dell'**accomandatario**;
2. nel caso di **società di capitali** o cooperative, possesso della qualifica di lap da parte di almeno un **amministratore**, che sia anche **socio** per le **società cooperative**.

In un secondo momento il Legislatore, con l'[articolo 1, comma 2, lettera c\), D.Lgs. 101/2005](#), in vigore dal 30 giugno 2005, ha introdotto il [comma 3-bis](#) nell'alveo dell'[articolo 1 D.Lgs. 99/2004](#), prevedendo che la qualifica di **IAP** può essere apportata da parte dell'amministratore a una sola società.

Sin da subito la norma è stata interpretata come da applicarsi limitatamente alle **società di capitali** mentre, per quanto attiene le **società di persone**, la posizione della dottrina era nel senso di riconoscere la possibilità a un soggetto IAP di essere **socio di un numero illimitato società** che, in forza della sua presenza, potevano acquisire la qualifica di società IAP.

Di tale avviso non è, tuttavia, la **giurisprudenza di merito**: in tal senso depone la **sentenza n. 927/VIII/2018** della **CTR Veneto** che richiama quanto precedentemente affermato dalla **CTR Torino** nella **sentenza n. 976/XXXIV/2014**.

Sul punto è possibile richiamare anche la **circolare Inps n. 48 del 24 marzo 2006** ove testualmente si legge che *"l'articolo 1, comma 3 bis, del decreto novellato, stabilisce che **ogni amministratore può apportare la qualifica di IAP ad una sola società**. Tale limitazione deve intendersi riferita non solo alle **società di capitali** e alle **società cooperative**, ma anche alle **società di persone** nei casi in cui il socio IAP che attribuisce la qualifica sia anche amministratore."*

Premesso che all'Inps il Legislatore assegna, come espressamente previsto dall'[articolo 1, comma 2, D.Lgs. 99/2004](#) la possibilità di svolgere, ai fini previdenziali, le **verifiche** ritenute necessarie ai sensi del **D.P.R. 476/2001**, si ritiene tuttavia maggiormente dirimente quanto affermato nella **risposta a interpello n. 909-32505/2006** dalla **DRE Emilia Romagna** ove si legge che *"il limite posto nell'articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 1994, riguardi esclusivamente la qualifica di IAP e le sole **società di capitali**"*, ammettendo, conseguentemente, la possibilità per una persona fisica IAP di favorire con la propria qualifica tutte le società di cui è socio.

Del resto, in tal senso depone innanzitutto la **ratio** del Legislatore del 2005 che si è posto l'obiettivo, a mezzo del **comma 3-bis**, di arginare il fenomeno degli **IAP itineranti**, ossia di quei soggetti che di fatto si limitano a rivestire la **qualifica di amministratore** in una società con deleghe limitate e ininfluenti sull'andamento dell'azienda.

Inoltre non si può non evidenziare come il Legislatore, quando ha voluto estendere il limite al socio, lo ha fatto senza possibilità di replica (ci stiamo riferendo alle ipotesi delle **cooperative** dove è richiesto che lo IAP sia **socio amministratore**, con la conseguenza che lo stesso potrà essere socio di un'infinità di cooperative ma potrà risultare soggetto qualificante esclusivamente in una).

In conclusione si ritiene che una corretta lettura del **comma 3-bis** deve portare a ritenere lo **IAP** quale possibile soggetto qualificante di tutte le società in cui risulta socio, in quanto la norma richiede tale requisito e non anche quello di essere **amministratore** delle società; requisito che, al contrario, diviene **dirimente** per le **società di capitali**.

Seminario di specializzazione

RAPPORTO BANCA-IMPRESA: L'ATTIVITÀ DI RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Stabile organizzazione e fusione comunitaria: come si calcola l'Ace?

di **Marco Bargagli**

Come noto, la **“stabile organizzazione” (c.d. *branch*)** può essere definita come una **sede fissa di affari** per mezzo della quale **l'impresa non residente** esercita, in tutto o in parte, la sua **attività sul territorio dello Stato**.

Una **particolare problematica operativa** che può riguardare una *branch* di un soggetto non residente, riguarda la quantificazione dell'agevolazione Ace (aiuto alla crescita economica) nell'ambito di **un'operazione straordinaria** che ha **riguardato proprio una stabile organizzazione**.

In merito, l'Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Grandi Contribuenti, con la **risposta all'interpello n. 86/2018**, ha **fornito importanti chiarimenti** in ordine al **calcolo del beneficio Ace** attribuibile ad una **stabile organizzazione** nell'ambito di una **fusione intracomunitaria**, effettuata in regime di **neutralità fiscale**.

In particolare, la questione in rassegna riguardava la **stabile organizzazione italiana** (soggetto istante che operava nell'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami credito e cauzione) di un **soggetto di diritto belga**, totalmente **controllata da una società di diritto francese**.

La predetta stabile organizzazione era stata costituita nell'**esercizio “n”** e, a seguito dell'incorporazione **mediante fusione intracomunitaria** di una società di diritto italiano (“X Italia”), in una società di diritto estero (“X Belgium”), aveva **acquisito tutti gli assets aziendali di “X Italia”**.

La citata operazione straordinaria:

- è stata posta in essere in linea con le disposizioni di cui alla **Direttiva 2005/56/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 26 ottobre 2005**, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, **regolarmente recepita da entrambi gli Stati interessati** ossia **l'Italia** (Stato della società incorporata) e il **Belgio** (Stato della società incorporante);
- è stata realizzata in **regime di neutralità fiscale**, **non ha comportato il trasferimento all'estero di alcun bene patrimoniale, materiale o immateriale** e, conseguentemente, **non ha determinato alcun salto d'imposta** con riferimento alle attività **facenti capo alla**

società incorporata.

Ciò detto, considerato che gli **effetti civilistici, contabili e fiscali** della fusione sopra descritta decorrono dalle ore 24 del **31 dicembre 2011**, il soggetto interpellante ha richiesto di sapere se sia ragionevole determinare gli **incrementi patrimoniali**, rilevanti ai fini ACE, a **decorrere dal periodo d'imposta 2012** assumendo, come base di partenza, un valore corrispondente al **maggiore tra il fondo di dotazione contabile al 31 dicembre 2010** (al netto degli utili di esercizio) e il **fondo congruo ai fini fiscali in pari data**.

Nello specifico, il soggetto istante intenderebbe **calcolare la somma algebrica tra incrementi e decrementi patrimoniali** in misura **non superiore a quella necessaria per raggiungere la congruità fiscale del fondo di dotazione**, assumendo la stessa **rilevanza Ace a decorrere dal periodo di imposta 2012**.

Preso atto delle **argomentazioni logico giuridiche** espresse da parte del contribuente, **l'Agenzia delle entrate** ha preliminarmente osservato che:

- con **riferimento all'agevolazione Ace**, i soggetti esteri esercenti in Italia attività commerciali per mezzo di stabili organizzazioni **rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione**;
- per tali soggetti, **le disposizioni previste in materia di Ace** si applicano con riferimento **agli incrementi del fondo di dotazione della stabile organizzazione** rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Ciò premesso, il *busillis* riguarda la **costituzione in Italia di una stabile organizzazione** di un soggetto non residente a seguito di una **fusione per incorporazione intracomunitaria in regime di neutralità fiscale** di una società residente in Italia in **data successiva rispetto all'entrata in vigore dell'agevolazione Ace**.

In merito, l'Agenzia delle entrate – richiamando precisi **riferimenti normativi e di prassi** (cfr. [circolare n. 21/E/2015](#) e **D.M. 03.08.2017**) – ha chiarito che la **base di partenza** su cui commisurare gli **eventuali incrementi rilevanti ai fini dell'agevolazione Ace** è rappresentata dal **maggiore tra il fondo di dotazione contabile al 31.12.2010** (al netto degli utili di esercizio) e il **fondo congruo a fini fiscali in pari data**.

In particolare, nella **relazione illustrativa al citato decreto ministeriale**, è stato chiarito che **l'ammontare del fondo di dotazione da prendere come punto di riferimento non è quello indicato nei documenti contabili**, ma occorre far **riferimento al fondo di dotazione**, anche figurativo, **congruo ai fini fiscali**.

In buona sostanza:

- per valutare il **livello di capitalizzazione della stabile organizzazione Italiana di un soggetto estero** occorre **determinare l'ammontare del fondo congruo fiscale alla data**

del 31 dicembre 2010;

- solo quando sarà **superato il dato di partenza del 2010**, gli **incrementi di fondo di dotazione** potranno **risultare idonei a garantire il relativo rendimento nozionale**.

In conclusione, nel caso prospettato:

- al 31.12.2010 **la stabile organizzazione non era ancora presente, mentre era operativa la società di diritto italiano (X Italia)** dalla cui successiva incorporazione con la **casa-madre belga** si è costituita **la stabile organizzazione** situata in Italia che ha ereditato i relativi valori, oltre al **patrimonio netto contabile di partenza**;
- è corretto assumere, come dato contabile di partenza, **il patrimonio netto al 31/12/2010 della società italiana incorporata**.

Seminario di specializzazione

LA DISCIPLINA CFC E IL RIMPATRIO DEGLI UTILI ESTERI

Scopri le sedi in programmazione >

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Residenza fiscale persone fisiche

di **EVOLUTION**



Stabilire se una persona fisica debba essere considerata o meno **fiscalmente residente** nel territorio dello Stato è evidentemente aspetto di importanza fondamentale per determinare quali siano gli **obblighi impositivi** in relazione ai redditi ad esso ascrivibili e quali siano gli adempimenti da porre in essere.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Fiscalità internazionale”, una apposita Scheda di studio.

Stabilire se una persona fisica debba essere considerata o meno **fiscalmente residente** nel territorio dello Stato è evidentemente aspetto di importanza fondamentale per determinare quali siano gli **obblighi impositivi** in relazione ai redditi ad esso ascrivibili e quali siano gli **adempimenti** da porre in essere.

Il concetto di **residenza fiscale** e di **cittadinanza** non devono essere naturalmente confusi: lo **straniero** che vive in Italia è, in linea generale, **fiscalmente residente** nel territorio dello Stato, mentre, in modo speculare, l'**italiano trasferitosi all'estero** non deve più essere considerato, a determinate condizioni, fiscalmente residente in Italia.

Allo stesso tempo, il concetto di **residenza fiscale** non deve essere neppure confuso con quello di **domicilio fiscale**.

Il **primo** è funzionale ad individuare lo Stato nel quale il contribuente deve **assolvere gli obblighi tributari**, mentre il **domicilio fiscale** ha la funzione di identificare l'**ufficio competente** all'accertamento del luogo in cui vanno effettuate le notifiche di atti tributari.

Per i **residenti**, il domicilio fiscale coincide con il Comune ove hanno la residenza anagrafica, ma può essere stabilito in un Comune diverso, come ad esempio quello in cui si svolge l'attività principale.

Per i **non residenti**, invece, è il Comune nel quale si è prodotto il reddito più alto.

Per i **soggetti trasferitisi in Paesi *black list***, il domicilio fiscale è nel Comune di ultima residenza nello Stato.

Le **cause di variazione** del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Per stabilire se un soggetto possa essere **considerato o meno fiscalmente residente** nel territorio dello Stato, bisogna guardare sia alla **norma interna** che a quella **convenzionale**, laddove naturalmente l'Italia abbia stipulato una **Convenzione contro le doppie imposizioni** con l'altro Paese al quale potrebbe essere correlata la residenza del soggetto in questione.



The banner features the Euroconference logo on the left, which includes a stylized 'ec' and the word 'EVOLUTION'. The main text in the center reads: 'Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi, calde come il tuo primo caffè. Aggiornamenti, approfondimenti e operatività, in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.' At the bottom, a dark grey bar contains the text 'richiedi la prova gratuita per 15 giorni >'. The background of the banner shows a close-up of a hand typing on a laptop keyboard.

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >